



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 58 del 14/02/2019

Oggetto: Nomina di ISPRO quale responsabile del trattamento dei dati per le attività previste dal Programma Statistico Nazionale	
Struttura Proponente	Dipartimento Amministrativo <i>be</i>
S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	<u>Cristina Gheri</u>
Responsabile del Procedimento	<u>Domenichini Umberto</u>
Estensore	<u>Domenichini Umberto</u>
ALLEGATI	<u>1</u>

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 01/03/2019

Pubblicato a norma di Legge il 14 FEB. 2019

Inviato al Collegio Sindacale il 14 FEB. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Pag. n. Delibera n. 58 del 14 FEB. 2019

Visto/a:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 avente per oggetto “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
- la Legge Regionale Toscana 14 luglio 2016, n. 44 recante “Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 3/2008”;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell’assorbimento delle funzioni dell’Istituto toscano tumori (ITT), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera n. 150 del 31/05/2018 _Preso atto DGR n. 490/18 ed approvazione Statuto e regolamento di organizzazione dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica – ISPRO;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, 400” e in particolare gli artt. 5 e seguenti che prevedono l’istituzione degli uffici di statistica regionali dettagliandone compiti, obblighi e disposizioni in materia di segreto statistico;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- la L.R. 5 ottobre 2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.”, ed in particolare il capo IV, “Sistema statistico regionale”, artt. 28 e seguenti;
- la L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 – Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana” -, in particolare l’art. 7, così come modificato e integrato dalla L.R. 5 ottobre 2009, n. 54, che ha ricondotto il programma statistico regionale a componente specializzata del Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale;

Dato atto che:

- la struttura cui sono attribuite le funzioni di ufficio di statistica della Regione Toscana non può comunicare ad altri soggetti esterni al Sistema statistico nazionale, né agli altri uffici dell’amministrazione, dati statistici individuali prodotti nell’ambito del Sistema statistico nazionale e che, ai sensi del d.lgs. 322/89, ha il compito di provvedere alle rilevazioni, elaborazioni e studi statistici previsti dai Programma statistico nazionale e regionale anche avvalendosi delle altre strutture organizzative della Regione Toscana, nonché di realizzare approfondimenti e studi sui risultati delle rilevazioni previste dai Programma statistico nazionale e regionale, anche in collaborazione con altri soggetti, quali l’ISPRO;
- l’ISPRO, ai fini della normativa nazionale sul Sistan e della normativa regionale sul SISTAR, è parte integrante del sistema di strutture, enti e agenzie attraverso il quale la Regione realizza le attività statistiche/epidemiologiche finalizzate al perseguimento dei propri compiti istituzionali e in particolare partecipa, insieme alla Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale alle attività di cui alla scheda del PSN TOS-00014 (Registro di Mortalità Regionale) in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28 Regolamento UE 2016/679.

Richiamato in particolare l’art. 28 Reg. UE 2016/679, nel quale al par. 3 si prevede che “I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico

14 FEB. 2018

a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. [...]”.

Richiamata la Dgr 585 del 4 giugno 2018 con la quale il titolare Regione Toscana-Giunta regionale delega l'esercizio delle proprie competenze in materia di protezione dei dati ai dirigenti responsabili delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti.

Dato atto ancora che questo Istituto , con decreto regionale n. 741 del 22.01.19, ISPRO, poiché delegato del titolare al trattamento dei dati per le attività previste dal Programma Statistico Nazionale (scheda PSN-00014) è stato nominato , per conto del titolare Regione Toscana – Giunta regionale, responsabile del trattamento;

Ritenuto pertanto opportuno approvare l'allegato Schema Tipo di Convenzione (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto , concordato con la Regione Toscana , e sottoscriverla con lo stessa, in modo da specificare la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di prendere atto della nomina di questo Istituto , (decreto regionale n. 741 del 22.01.19), per conto del titolare Regione Toscana – Giunta regionale, responsabile del trattamento dei dati per le attività previste dal Programma Statistico Nazionale (scheda PSN-00014 – registro di Mortalità Regionale) PSN 2017-2019;
- 2) di approvare l'allegato (A) schema tipo di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto , dove sono specificate la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi della Regione Toscana .- Settore sistema Informativo di Supporto alle decisioni . Ufficio Regionale di Statistica
- 4) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale ai sensi di quanto previsto dall' 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE
GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco allegati

Allegati "A"

Schema tipo Convenzione PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
DEI DATI

SCHEMA TIPO CONVENZIONE PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Regione Toscana – Giunta regionale nomina l'ISPRO (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) , Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per le attività previste dal Programma Statistico Nazionale PSN 2017- 2019 Aggiornamento 2019 scheda PSN TOS-00014 Registro di Mortalità Regionale. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività sopra specificate e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per svolgere tali attività, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni nel seguito fornite;

2. Il Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali;

Le finalità del trattamento sono: Analisi della mortalità per causa in Toscana ai fini del consolidamento e miglioramento della produzione di informazioni statistiche a sostegno delle decisioni.

3. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del presente contratto sono:

Dati personali sensibili (stato di salute) comprensivi dei dati identificativi

4. Le categorie di interessati sono:

persone decedute

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;

6. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

7. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

8. . Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al Titolare. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

9. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10. Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;

11. Il Responsabile deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;

12. Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

13. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;
14. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*;
15. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati- eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile;
16. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione dei trattamenti, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie;
17. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare;
18. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile;
19. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, Il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno;
20. Durante l'esecuzione delle attività di trattamento, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Firma

Firma _____

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.S. Risorse Umane ISPRO

Responsabile dei dati personali (RDP) ISPRO

Struttura Semplice Epidemiologia dell'Ambiente e del Lavoro